

Il testo originale inglese prevale in caso di discrepanze.

Accordo quadro sull'applicazione dell'articolo 16 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 nei casi di telelavoro transfrontaliero abituale

(1) *Considerato che* con la flessibilizzazione e la digitalizzazione del mercato del lavoro nonché l'aumento del telelavoro transfrontaliero dalla pandemia di COVID-19, il telelavoro è diventato un modo di lavoro strutturale per molti lavoratori;

(2) *Alla luce del fatto che* il regolamento (CE) n. 883/2004 è stato adottato quando il telelavoro era meno diffuso;

(3) *Considerato il desiderio* di attenuare a breve termine l'impatto del telelavoro transfrontaliero sulla legislazione applicabile in materia di sicurezza sociale;

(4) *Considerata l'ampia varietà* di persone che telelavorano e la difficoltà di aprire l'accesso a un gruppo così eterogeneo nel breve termine;

(5) *Tenendo presente che* l'articolo 16 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 prevede la possibilità di derogare alla legislazione applicabile specificata nel titolo II del medesimo regolamento;

(6) *Convenendo che* le condizioni in base alle quali le richieste di deroghe all'articolo 13 paragrafo 1 lettera a) del regolamento (CE) n. 883/2004 dovute al telelavoro transfrontaliero abituale andrebbero agevolate il più possibile;

le autorità competenti degli Stati firmatari o le istituzioni da essi designate concludono il seguente accordo quadro:

Art. 1

Definizioni

Ai fini del presente accordo quadro:

- (a) per «regolamento di base» s'intende il regolamento (CE) n. 883/2004;
- (b) per «regolamento di applicazione» s'intende il regolamento (CE) n. 987/2009;
- (c) per «telelavoro transfrontaliero» s'intende un'attività che può essere svolta da qualsiasi luogo e può essere eseguita presso i locali o la sede del datore di lavoro, e che:
 - 1. viene svolta in uno o più Stati membri diversi da quello in cui sono situati i locali o la sede del datore di lavoro e
 - 2. si basa su tecnologie informatiche che permettono di rimanere connessi con l'ambiente di lavoro del datore di lavoro o dell'azienda e con le parti interessate o i clienti, al fine di svolgere i compiti assegnati dal datore di lavoro, nel caso dei lavoratori salariati, o dai clienti, nel caso dei lavoratori indipendenti;
- (d) per «EESSI», ovvero Electronic Exchange of Social Security Information, s'intende lo scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale;

(e) per «residenza» s'intende la residenza ai sensi dell'articolo 1 lettera j) del regolamento di base.

Art. 2

Campo di applicazione

(1) Salvo disposizioni contrarie del presente articolo, il presente accordo quadro si applica a tutte le persone cui può essere applicato l'articolo 16 paragrafo 1 del regolamento di base, a condizione che la loro residenza sia in uno Stato firmatario e che la sede legale o il domicilio dell'impresa o del datore di lavoro siano situati in un altro Stato firmatario.

(2) Il presente accordo quadro si applica alle persone alle quali si applicherebbe la legislazione dello Stato di residenza in seguito al telelavoro transfrontaliero abituale in applicazione dell'articolo 13 paragrafo 1 lettera a) del regolamento di base in combinato disposto con l'articolo 14 paragrafi 8 e 10 del regolamento di applicazione e che sono occupate da una o più imprese o datori di lavoro (di seguito denominati soltanto «il datore di lavoro») che hanno la loro sede legale o il loro domicilio in un unico altro Stato firmatario.

(3) Fatto salvo l'articolo 6, il presente accordo quadro non si applica alle persone che:

(i) esercitano abitualmente un'attività diversa dal telelavoro transfrontaliero nello Stato di residenza, e/o

(ii) esercitano abitualmente un'attività in uno Stato diverso da quelli menzionati al paragrafo 1, e/o

(iii) sono lavoratori indipendenti.

Art. 3

Legislazione applicabile

Su richiesta, una persona che svolge abitualmente telelavoro transfrontaliero ai sensi dell'articolo 1 del presente accordo quadro e che rientra nelle disposizioni dell'articolo 2 può essere soggetta, in virtù dell'articolo 16 paragrafo 1 del regolamento di base, alla legislazione dello Stato in cui il datore di lavoro ha la sede legale o il domicilio, a condizione che il telelavoro transfrontaliero nello Stato di residenza della persona sia svolto in misura inferiore al 50 per cento del tempo di lavoro complessivo.

Art. 4

Procedura

(1) Una richiesta secondo l'articolo 3 del presente accordo quadro deve essere presentata conformemente all'articolo 18 del regolamento di applicazione.

(2) Le disposizioni del presente accordo quadro non si applicano alle richieste di cui al paragrafo 1 che riguardano un periodo precedente alla data di entrata in vigore dell'accordo quadro.

(3) Fatti salvi il paragrafo 2 e l'articolo 6, le disposizioni del presente accordo quadro non si applicano alle richieste di cui al paragrafo 1 che riguardano un periodo precedente alla data della richiesta, salvo se durante tale periodo sono stati versati contributi di sicurezza sociale o se il lavoratore è stato coperto dal regime di sicurezza sociale dello Stato firmatario in cui il datore di lavoro ha la sua sede legale o il suo domicilio, e:

- (i) il periodo precedente la data di presentazione della richiesta non supera i tre mesi; oppure
 - (ii) la richiesta è presentata entro il 30 giugno 2024 e il periodo precedente la data di presentazione della richiesta non supera i 12 mesi.
- (4) Un accordo stipulato in virtù dell'articolo 3 del presente accordo quadro può essere applicato per un massimo di tre anni alla volta, con possibilità di proroga previa nuova richiesta.
- (5) Lo scambio di informazioni relative a singole richieste nell'ambito del presente accordo quadro avviene tra gli organismi competenti tramite EESSI, utilizzando il processo LA_BUC_01, laddove il consenso dello Stato firmatario di residenza può essere considerato come già dato.
- (6) L'istituzione competente dello Stato firmatario la cui legislazione è applicabile rilascia un attestato (PD A1) secondo l'articolo 19 del regolamento di applicazione.

Art. 5

Stato depositario

- (1) Uno Stato firmatario è designato come Stato depositario e ha il dovere di:
- (i) raccogliere tutte le copie firmate del presente accordo quadro;
 - (ii) pubblicare debitamente il presente accordo quadro; e
 - (iii) fornire a tutti gli Stati firmatari le informazioni pertinenti.
- (2) Ogni Stato firmatario trasmette allo Stato depositario una copia del presente accordo quadro firmato dall'autorità competente dello Stato firmatario o dall'istituzione da esso designata.

Art. 6

Disposizioni finali

- (1) Il presente accordo quadro non pregiudica la possibilità di concludere un accordo individuale in virtù dell'articolo 16 paragrafo 1 del regolamento di base nelle situazioni non contemplate dagli articoli 2–4 in cui la situazione speciale del telelavoro transfrontaliero abituale può essere presa in considerazione su base individuale. Gli Stati firmatari concordano che, in tali casi, l'assenza di una data di fine concreta per il telelavoro transfrontaliero strutturale (ovvero non temporaneo) non può essere utilizzata come motivo per rifiutare la conclusione di un accordo individuale, che non rientra nell'ambito di applicazione del presente accordo quadro, in virtù dell'articolo 16 paragrafo 1 del regolamento di base e in deroga all'articolo 13 del regolamento di base.
- (2) Il presente accordo quadro entra in vigore il 1° luglio 2023, a condizione che almeno due Stati lo abbiano firmato. È concluso per un periodo di cinque anni ed è automaticamente prorogato ogni volta per altri cinque anni.
- (3) Nel caso in cui uno Stato firmi il presente accordo quadro in un secondo tempo, esso entra in vigore per tale Stato il primo giorno del mese successivo alla firma.
- (4) Ciascuno degli Stati firmatari può disdire il presente accordo quadro mediante un preavviso scritto di tre mesi dato allo Stato depositario.
- (5) Il presente accordo quadro può essere disdetto con l'accordo di tutti gli Stati firmatari.

(6) La scadenza del presente accordo quadro non pregiudica la validità degli accordi conclusi in virtù dell'articolo 3, a condizione che i fatti essenziali non cambino.

Fatto a il

dall'autorità competente della/dell' o dall'istituzione designata da questo Stato firmatario.

Relazione di accompagnamento all'accordo quadro sull'applicazione dell'articolo 16 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 nei casi di telelavoro transfrontaliero abituale

Scopo dell'accordo quadro

Il telelavoro transfrontaliero non è di per sé un fenomeno nuovo, ma da quando è scoppiata la pandemia di COVID-19 interessa un gruppo molto più ampio di lavoratori e può avere un impatto notevole sulla determinazione dello Stato membro la cui legislazione è applicabile per la sicurezza sociale di una persona. Per questo motivo è stata prestata molta attenzione a come le consuete norme di conflitto dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e 987/2009 relativi alla sicurezza sociale debbano essere applicate a questo modo di lavorare e se l'effetto di queste norme di conflitto sia opportuno e in linea con la libertà di circolazione e il mercato interno. Le misure sanitarie adottate durante la pandemia di COVID-19 (telelavoro obbligatorio o fortemente raccomandato) hanno costretto i datori di lavoro a consentire il telelavoro e i dipendenti a praticarlo. Queste circostanze hanno portato a un aumento esponenziale del telelavoro. Il telelavoro (parziale) si è nel frattempo affermato quale nuovo modo di lavorare. Durante la pandemia e il periodo successivo sono state adottate misure specifiche per evitare un cambiamento dello Stato competente per la sicurezza sociale dei lavoratori in seguito al telelavoro svolto¹ più frequentemente. Tali misure sono applicabili fino al 30 giugno 2023 incluso.

Poiché il luogo in cui il lavoro è fisicamente svolto è un criterio decisivo per quanto riguarda la legislazione applicabile in materia di sicurezza sociale, il telelavoro nello Stato membro di residenza può portare a una modifica della legislazione in materia di sicurezza sociale, se una persona non risiede nello Stato in cui sono situati i locali del datore di lavoro. È il caso, ad esempio, quando il telelavoro nello Stato di residenza rappresenta una percentuale pari o superiore al 25 per cento.

Per tenere conto dei mutati modelli di lavoro, l'accordo quadro offre una soluzione che tiene conto al contempo degli interessi dei lavoratori, dei datori di lavoro e delle istituzioni di sicurezza sociale, consentendo di integrare la realtà del telelavoro fino all'adeguamento dei regolamenti di coordinamento in materia di sicurezza sociale. Tale accordo stabilisce quindi le regole per la conclusione efficiente e tempestiva di accordi individuali in virtù dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 883/2004 per i casi aperti.

Natura dell'accordo quadro

Gli Stati membri firmatari si accordano su come trattare le singole richieste presentate, definendo quale Stato membro è competente e a quali condizioni è dato il consenso. Questo approccio prevede un meccanismo in base al quale gli Stati membri firmatari danno preventivamente il loro consenso (determinandola loro politica) e la conclusione di un accordo individuale in virtù dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 883/2004 non richiede alcuna procedura ordinaria di "richiesta-accettazione". La base giuridica della determinazione della legislazione applicabile rimane la deroga individuale su richiesta, ma la procedura è semplificata e la certezza giuridica è garantita preventivamente.

¹ <https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=868&langId=en>.

Se viene presentata e accettata una richiesta in virtù dell'articolo 16 del regolamento di base, si applica la regolamentazione speciale del presente accordo quadro. Se non viene presentata una richiesta in virtù dell'articolo 16 del regolamento di base, lo Stato membro competente è determinato in base alle consuete norme di conflitto e lo Stato membro di residenza del lavoratore deve essere informato delle sue attività transfrontaliere. In altre parole, al lavoratore e al datore di lavoro viene data la possibilità di optare per le disposizioni previste dall'accordo quadro presentando una richiesta di deroga in virtù dell'articolo 16 del regolamento di base.

Art. 1: Definizioni

Questo articolo contiene le definizioni necessarie per determinare la legislazione applicabile (ovvero lo Stato membro competente in materia di sicurezza sociale). La definizione generale del telelavoro comprende le attività di telelavoro dei lavoratori salariati e di quelli indipendenti, ma questi ultimi sono esclusi dal campo di applicazione dell'accordo quadro (articolo 2 paragrafo 3 punto (iii)).

La caratteristica principale del telelavoro è che i lavoratori, salariati o indipendenti, possono svolgere la propria attività professionale da qualsiasi luogo in tutta Europa, ossia completamente a prescindere dal luogo. Questo distingue il telelavoro da tutte le altre attività, che richiedono o implicano che l'attività professionale sia svolta in un determinato luogo.

L'esistenza di una connessione digitale (collegamento informatico) all'infrastruttura aziendale è parte integrante della definizione di lavoro a distanza da parte di una persona in telelavoro. Il telelavoratore deve rimanere connesso con l'ambiente di lavoro del datore di lavoro per svolgere i compiti assegnatigli. Questo collegamento informatico deve essere normalmente e abitualmente presente, ma non necessariamente per la totalità del tempo di lavoro (p. es. è possibile la lettura di materiali o la correzione di test offline da parte di un professore). Di conseguenza, di regola, le attività manuali svolte al di fuori dei locali o della sede del datore di lavoro non rientrano nell'ambito della definizione di telelavoro.

Art. 2: Campo di applicazione

Un accordo concluso in virtù dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 883/2004 implica una deroga alle consuete norme di conflitto di cui al titolo II del medesimo regolamento tra lo Stato membro che è competente in base a tali norme e lo Stato membro che chiede di diventare competente. Il presente accordo quadro si applica ai lavoratori che lavorano abitualmente in diversi Stati membri e per i quali lo Stato membro competente è determinato conformemente all'articolo 13 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004, che designa quale Stato competente lo Stato membro in cui è stabilito il datore di lavoro (la sede legale) o lo Stato membro di residenza della persona. L'accordo quadro si applica dunque soltanto alle persone per le quali sia lo Stato di residenza che lo Stato in cui ha sede il datore di lavoro sono Stati firmatari.

L'accordo quadro si applica alle persone che telelavorano nello Stato membro di residenza per almeno il 25 per cento del loro tempo di lavoro complessivo e per le quali lo Stato membro di residenza diventa quindi competente in base alle consuete norme del titolo II del regolamento di base. Rientrano nel campo di applicazione soltanto i lavoratori occupati da un unico datore di lavoro (o da più datori di lavoro tutti situati nello stesso Stato membro).

L'accordo quadro si applica soltanto alle persone che lavorano abitualmente nello Stato in cui il loro datore di lavoro ha la sede legale e che telelavorano nello Stato di residenza, senza svolgervi attività diverse dal telelavoro.

Francis telelavora per il 40 per cento del suo tempo di lavoro dalla sua residenza in Belgio e lavora per il 60 per cento nei Paesi Bassi presso i locali (filiale) del suo datore di lavoro che ha la sede legale in Germania.

Poiché Francis lavora al di fuori dello Stato firmatario in cui si trova la sede legale (o il domicilio) del suo datore di lavoro, l'accordo quadro non si applica.

Lena telelavora per il 40 per cento del suo tempo di lavoro dalla sua residenza in Italia e lavora per il 60 per cento in Austria presso la sede legale del suo datore di lavoro.

A condizione che sia l'Italia che l'Austria siano Stati firmatari, è possibile richiedere l'applicazione dell'accordo quadro, con conseguente applicazione della legislazione austriaca.

Art. 3: Legislazione applicabile

Se viene presentata una richiesta per una persona, gli Stati membri firmatari concludono un accordo in virtù dell'articolo 16 del regolamento di base, in deroga all'articolo 13 paragrafo 1 lettera a), che designa come competente lo Stato membro in cui si trova(no) il datore di lavoro (o i datori di lavoro), a condizione che la quota di telelavoro nello Stato membro di residenza sia inferiore al 50 per cento del tempo di lavoro totale della persona in questione. Se una persona lavora alle dipendenze di più datori di lavoro, è determinante il tempo di lavoro complessivo risultante dalla somma dei tempi di lavoro presso ogni datore di lavoro. La maggior parte del tempo di lavoro deve essere effettuata nello Stato membro in cui si trovano i datori di lavoro.

Il telelavoro transfrontaliero deve essere concordato tra datore di lavoro e salariato in modo formale o informale. La richiesta di applicazione dell'accordo quadro deve essere formulata di comune accordo tra loro.

Art. 4: Procedura

L'articolo 18 del regolamento di applicazione stabilisce che la richiesta del datore di lavoro o della persona interessata deve essere presentata nello Stato membro di cui il lavoratore o la persona in questione chiede di applicare la legislazione. Ciò significa che la richiesta deve essere presentata all'istituzione competente dello Stato membro in cui il datore di lavoro ha la sede legale.

Flessibilità

Gli Stati firmatari sono consapevoli che un periodo di adattamento alla realtà del telelavoro necessita un certo grado di flessibilità. L'opinione centrale è che qualsiasi richiesta debba essere fatta *pro futuro*. Tuttavia, ci sono situazioni che meritano una certa flessibilità.

Il paragrafo 2 dell'accordo quadro chiarisce che una richiesta presentata per un periodo passato non può essere antecedente all'entrata in vigore dell'accordo quadro per entrambi gli Stati firmatari interessati. In altre parole, l'accordo quadro non produce effetti prima della data di entrata in vigore.

Il paragrafo 3 illustra i casi in cui la flessibilità è giustificata e prevede due possibilità che consentono di presentare una richiesta per un periodo passato, a condizione che i contributi siano già stati versati nello Stato firmatario del datore di lavoro.

- In primo luogo, al punto (i) una disposizione generale consente la presentazione di una richiesta per un periodo passato fino a tre mesi.
- In secondo luogo, il punto (ii) sancisce una disposizione una tantum per un anno a partire dal 1° luglio 2023 fino al 30 giugno 2024. Questo periodo segue immediatamente il periodo transitorio stabilito dalla commissione amministrativa (AC 125/22REV3). Durante questo periodo le richieste possono essere presentate per un periodo passato fino a 12 mesi, ma non per un periodo precedente l'entrata in vigore dell'accordo quadro.

Le richieste che riguardano soltanto un periodo futuro successivo alla presentazione delle medesime non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 4 paragrafi 2 e 3.

Le richieste che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 4 paragrafi 2 e 3 e sono presentate per un periodo passato saranno trattate come una normale richiesta in virtù dell'articolo 16 del regolamento di base, conformemente all'articolo 6 paragrafo 1 dell'accordo quadro.

Mark lavora in Francia per un datore di lavoro francese dal 2018. Ha sempre lavorato due giorni alla settimana da casa in Germania ed è soggetto al regime tedesco dal 2018 (attività sostanziale). Il 1° gennaio 2025 il suo datore di lavoro chiede una deroga in virtù dell'accordo quadro per i due anni successivi.

L'accordo quadro è applicabile e il consenso è dunque considerato come già dato. La Francia può quindi rilasciare immediatamente il certificato A1 in qualità di Stato membro competente.

Il collega di Mark, Steven, lavora in Francia per un datore di lavoro francese dal 2018. Ha sempre lavorato due giorni alla settimana da casa in Germania ed è soggetto al regime tedesco dal 2018 (attività sostanziale). Il 1° gennaio 2025 il suo datore di lavoro chiede una deroga in virtù dell'Accordo quadro per un periodo di due anni dal 1° ottobre 2024 al 1° ottobre 2026. L'accordo quadro non è applicabile, in quanto la richiesta riguarda un periodo passato e i contributi sono stati versati al sistema di sicurezza sociale tedesco².

Helena lavora in Lussemburgo per un datore di lavoro lussemburghese dal 2021. Ha sempre lavorato due giorni alla settimana da casa in Belgio, ma dal 2021 è soggetta al regime lussemburghese (COVID-19/periodo transitorio). Avendo continuato a pagare i contributi sociali in Lussemburgo, il 1° gennaio 2025 il suo datore di lavoro chiede una deroga in virtù dell'accordo quadro a partire dal 1° luglio 2023. L'accordo quadro non è applicabile a Helena, in quanto la richiesta è presentata dopo il 30 giugno 2024, riguarda un periodo passato di oltre tre mesi e non rientra nell'ambito di applicazione della disposizione transitoria².

L'articolo 4 paragrafo 4 dell'accordo quadro limita a un massimo di tre anni il periodo in cui la determinazione della legislazione applicabile può essere oggetto di una richiesta di deroga (e il rilascio di un certificato A1). Se il telelavoro che soddisfa le condizioni dell'accordo quadro continua oltre questa data, è possibile presentare una nuova richiesta.

² Questa richiesta sarà considerata come una richiesta individuale in virtù dell'articolo 16 del regolamento di base. L'istituzione competente nello Stato firmatario del datore di lavoro potrà dunque rilasciare il certificato A1 solo dopo aver ricevuto il consenso esplicito dell'istituzione competente dello Stato firmatario di residenza del richiedente.

Se la situazione di fatto cambia, il datore di lavoro o il lavoratore deve comunicarlo immediatamente allo Stato membro che ha rilasciato il certificato A1. Lo Stato membro in questione deve riesaminare il caso e, se necessario, revocare o annullare il certificato A1.

I paragrafi 5 e 6 descrivono il meccanismo procedurale attraverso il quale viene concluso l'accordo individuale in virtù dell'articolo 16 del regolamento di base. È prevista una procedura semplificata in cui entrambi gli Stati membri danno preventivamente il loro consenso. Una volta ricevuta la richiesta, l'istituzione competente dello Stato membro del datore di lavoro valuta se le condizioni dell'accordo quadro siano soddisfatte. In tal caso, viene rilasciato un certificato A1 (viene spuntata la casella 3.11) e l'istituzione competente dello Stato membro di residenza viene informata per via elettronica tramite EESSI.

Se le condizioni dell'accordo quadro non sono soddisfatte, il caso viene trattato come una normale richiesta in virtù dell'articolo 16 del regolamento di base. Il risultato dipende dall'analisi e dalla valutazione degli Stati membri coinvolti.

Art. 5: Stato depositario

Per ragioni pratiche, viene designato uno Stato membro depositario. Questo Stato membro deve essere uno degli Stati firmatari.

Art. 6: Disposizioni finali

Il paragrafo 1 stabilisce che gli Stati membri firmatari terranno conto del telelavoro nei casi di telelavoro transfrontaliero al di fuori dell'ambito di applicazione del presente accordo quadro e non respingeranno le richieste presentate in virtù dell'articolo 16 del regolamento di base per il solo motivo che il telelavoro transfrontaliero abituale è previsto per un periodo di tempo indefinito.

Il paragrafo 2 fissa il periodo di validità dell'accordo quadro.

Il paragrafo 3 regola la situazione in cui uno Stato firma l'accordo quadro in una fase in cui esso è già entrato in vigore per almeno altri due Stati firmatari.

Il paragrafo 4 disciplina la disdetta dell'accordo quadro da parte di un singolo Stato firmatario.

Il paragrafo 5 disciplina la disdetta dell'accordo quadro da parte di tutti gli Stati firmatari.

Il paragrafo 6 stabilisce che un certificato A1 rilasciato e il relativo accordo concluso in virtù dell'articolo 16 del regolamento di base prima della disdetta dell'accordo quadro rimarranno validi fino alla data di scadenza indicata sul certificato A1 (a condizione che la situazione di fatto non cambi).